

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **137/1987** (ECLI:IT:COST:1987:137)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALI**

Presidente: **LA PERGOLA** - Redattore: - Relatore: **DELL'ANDRO**

Camera di Consiglio del **25/02/1987**; Decisione del **10/04/1987**

Deposito del **16/04/1987**; Pubblicazione in G. U. **29/04/1987**

Norme impugnate:

Massime: **4212**

Atti decisi:

N. 137

ORDINANZA 10-16 APRILE 1987

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: prof. Antonio LA PERGOLA; Giudici: prof. Virgilio ANDRIOLI, prof. Giuseppe FERRARI, dott. Francesco SAJA, prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 63 della legge 3 febbraio 1963, n. 69 (Ordinamento della professione di giornalista) promosso con ordinanza emessa il 9 maggio 1986 dal Tribunale di Milano nel procedimento vertente tra Franco Di Bella e il Consiglio Nazionale dei Giornalisti, iscritta al n. 611 del registro ordinanze del 1986 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 50 della prima serie speciale del 22 ottobre 1986.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Visti gli atti di costituzione di Franco Di Bella e del Consiglio Nazionale dell'Ordine dei

Giornalisti;

Udito nella camera di consiglio del 25 febbraio 1987 il Giudice relatore Renato Dell'Andro.

Ritenuto che il Tribunale di Milano, con ordinanza emessa il 9 maggio 1986 (Reg. ord. n. 611 del 1986), ha sollevato, in riferimento all'art. 108 Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art. 63 della legge 3 febbraio 1963, n. 69 (Ordinamento della professione di giornalista), "nella parte in cui prevede che presso il Tribunale (o la Corte d'Appello) il collegio debba essere integrato da un giornalista professionista e da un giornalista pubblicista, nominati in numero doppio all'inizio dell'anno giudiziario dal Presidente della Corte d'Appello, su designazione del Consiglio Nazionale dell'Ordine", sotto il profilo che la designazione dei "membri laici" proprio ad opera di una delle parti del giudizio, la cui decisione costituisce oggetto dell'impugnativa, confliggerebbe col principio di indipendenza degli organi giudicanti;

che nel presente giudizio si sono costituiti il sig. Franco Di Bella, rappresentato e difeso dall'avv. Corso Bovio, chiedendo l'accoglimento della questione, ed il Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Giornalisti, rappresentato e difeso dall'Avv. Prof. Franco Gaetano Scoca, chiedendone il rigetto;

che è intervenuto, a mezzo dell'Avvocatura Generale dello Stato, il Presidente del Consiglio dei Ministri, deducendo l'inammissibilità e l'infondatezza della questione.

Considerato che il terzo comma dell'art. 63 della legge 3 febbraio 1963, n. 69 è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo con la sentenza n. 11 del 1968 e che, in seguito a questa pronuncia, la disposizione caducata è stata sostituita con l'art. 2 della legge 10 giugno 1969, n. 308;

che l'ordinanza di rimessione del Tribunale di Milano non solo non fa alcun riferimento alla citata sentenza n. 11 del 1968 ed alla successiva legge 10 giugno 1969, n. 308 ma soprattutto si riferisce letteralmente al testo della vecchia disposizione dichiarata illegittima e ciò per ben due volte, sia nella motivazione sia nel dispositivo, laddove si parla testualmente di collegio "integrato da un giornalista professionista e da un giornalista pubblicista, nominati in numero doppio all'inizio dell'anno giudiziario", mentre la nuova disposizione introdotta dall'art. 2 della legge n. 308 del 1969 parla invece di collegio "integrato da un giornalista e da un pubblicista, nominati in numero doppio, ogni quadriennio, all'inizio dell'anno giudiziario";

che queste circostanze, e specialmente il riferimento alla nomina annuale anziché quadriennale (a prescindere dalla diversa dizione relativa ai "membri laici", nella vecchia norma e nell'ordinanza indicati come "giornalista professionista" e "giornalista pubblicista" e nella nuova legge come "giornalista" e "pubblicista"), rendono evidente che con l'ordinanza in questione è stata impugnata la vecchia disposizione di cui al terzo comma dell'art. 63 della legge 3 febbraio 1963, n. 69 e non già il nuovo testo introdotto dall'art. 2 della legge n. 308 del 1969;

che, pertanto, essendo l'oggetto dell'impugnazione costituito da una disposizione già dichiarata costituzionalmente illegittima, la proposta questione di legittimità costituzionale, giusta la prassi giurisprudenziale di questa Corte, va dichiarata manifestamente infondata;

Visti gli artt. 26, comma 2, legge 11 marzo 1953 n. 87 e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 63 della legge 3 febbraio 1963, n. 69 sollevata dal Tribunale di Milano con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 aprile 1987.

Il Presidente: LA PERGOLA

Il Redattore: DELL'ANDRO

Depositata in cancelleria il 16 aprile 1987.

Il cancelliere: MINELLI

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.